




Istituto Statale di Istruzione Superiore

"LEONARDO DA VINCI"





C. F. 90028640408 - FOIS00400D



ITE - LICEO

Agli studenti e alle loro famiglie Ai docenti All'albo on line

Oggetto: validità dell'anno scolastico 2023/24

Si comunica che, ai fini della validità dell'anno scolastico l'art.14, comma 7 del DPR 122/09 stabilisce che "per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato".

Per l'anno scolastico 2023/24 il limite massimo delle ore di assenza è così definito:

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO

Classi	h/anno	h/settimanali	Limite minimo di frequenza (ore)	Limite massimo di assenze (ore)
Tutte	1.056	32	792	264

LICEO

Classi	h/anno	h/settimanali	Limite minimo di frequenza (ore)	Limite massimo di assenze (ore)
Prime e Seconde	891	27	668	223
Terze, Quarte, Quinte	990	30	742	248

Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive:

- a) entrate posticipate;
- b) uscite anticipate;
- c) assenze per motivi personali o famigliari;
- d) assenze per malattie senza certificato medico;
- e) non frequenza in caso di non partecipazione ai viaggi d'istruzione/uscite didattiche;
- mancata partecipazione alle attività organizzate in ore curricolari.
- g) assenze durante le attività di PCTO

Deroghe al limite minimo delle presenze.

Con delibera del Collegio dei docenti n. 4-2023/24 del 1 settembre 2023 sono definite le seguenti deroghe al limite minimo delle presenze.

Sono considerate assenze continuative per le quali è possibile prevedere deroghe ai limiti sopra indicati le seguenti:



- a) assenze di più giorni per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentate con certificato medico;
- b) assenze per malattia documentate da un certificato medico;
- c) assenze per testimonianza in tribunale o per procedimenti giudiziari;
- d) ogni altro motivo che, a giudizio del consiglio di classe, possa essere considerato rilevante purché debitamente motivato ed eventualmente documentato (ad esempio, lutto nella ristretta cerchia familiare, gravi patologie all'interno del nucleo familiare, particolari condizioni familiari di cui sia a conoscenza il Consiglio di classe)."

Tali deroghe sono concesse a condizione che, a giudizio del consiglio di classe, le assenze complessivamente considerate non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli allievi.

Si ricorda ancora che "Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza dell'orario annuale personalizzato, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato" (DPR 122 del 2009, art.14, comma 7).

I consigli di classe faranno particolare attenzione, soprattutto nei casi ove fosse necessario ricorrere ad un conteggio accurato, alla situazione personale di ciascuno studente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Massimo Dellavalle Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993